

Le novità della riforma fiscale in merito alla determinazione dell'imposta sui contratti finanziari

Strumenti derivati tassati a scadenza

Plusvalenze rilevate nel momento in cui si chiude l'operazione

DI ALESSANDRO FELICIONI
E GIUSEPPE RIPA

Contratti derivati tassati alla scadenza. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti derivati devono essere determinate e tassate al momento dell'effettiva conclusione dell'operazione, ossia nel momento in cui l'opzione viene esercitata o è lasciata scadere. Solo in tale istante, infatti, con il coinvolgimento dello strumento sottostante, l'intera operazione può dirsi chiusa e i premi riscossi o pagati definitivi. È una delle novità introdotte dalla riforma del sistema fiscale per il trattamento di quei particolari strumenti finanziari il cui valore e la cui sorte sono legati all'andamento di altri titoli sottostanti. I contratti derivati, appunto, che nell'ambito della tassazione di impresa danno luogo alle cosiddette operazioni fuori bilancio.

C'è però un'eccezione a questa regola e si verifica nel caso in cui il derivato sia stato chiuso anticipatamente con altro contratto di segno opposto o ceduto a terzi, senza più alcun legame con l'attività sottostante. Per i soggetti Ires, invece, restano fuori dall'imponibile le plusvalenze sui contratti di copertura e su quelli legati a strumenti finanziari che godono del regime di esenzione di cui alla participation exemption.

■ I CONTRATTI DERIVATI PER I SOGGETTI IRES

È l'articolo 112 del nuovo Testo unico a regolamentare le operazioni fuori bilancio. La regola di base è che alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni fuori bilancio, in corso alla data di chiusura dell'esercizio, diverse da quelle poste in essere esclusivamente con finalità di copertura dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.

Sono invece esclusi dalla formazione del reddito i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio poste in essere anche non esclusivamente con finalità di copertura dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari che godono dell'esenzione di cui all'articolo 87 e di quelle i cui rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.

La definizione delle operazioni fuori bilancio fa riferimento a contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute, a contratti derivati con titolo sottostante, a contratti derivati su valute e a contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.

Le operazioni fuori bilancio

Quali sono le operazioni fuori bilancio

Contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute

Contratti derivati con titolo sottostante

Contratti derivati su valute

Contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività

Quali sono i valori alla data di chiusura dell'esercizio

Strumenti finanziari

Valore di riferimento

Contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri

L'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio

Contratti di compravendita di titoli

Valore medio dei prezzi dell'ultimo mese se quotati o, altrimenti, valore normale ricercato da titoli similari quotati

Contratti di compravendita di valute

Cambio a termine corrente alla data di chiusura dell'esercizio

Altri strumenti

Valore normale

La valutazione è effettuata secondo i criteri previsti per gli enti creditizi. Si tratta, in sostanza, del principio di coerenza valutativa in base al quale gli effetti reddituali degli strumenti derivati e quelli dei titoli principali vanno iscritti nel conto economico dello stesso esercizio. In tal modo si assicura la compensazione tra le variazioni di segno opposto fatte registrare dagli strumenti di copertura rispetto ai titoli principali da coprire. Per ottenere questo risultato occorre, tuttavia, che i criteri di valutazione degli strumenti derivati e di quelli sottostanti siano omogenei.

A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Anche la determinazione di quest'ultimo valore deve essere effettuata a seconda dello strumento in questione; così, per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, si assume l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio, per i contratti di compravendita di titoli, il valore è determinato sulla base del valore medio dei prezzi dell'ultimo mese se quotati o, altrimenti, sulla base del valore normale ricercato da titoli similari quotati. Per i contratti di compravendita di valute, il valore è determinato in base al cambio a termine corrente alla data di chiusura dell'esercizio; infine, in tutti gli altri casi, si fa riferimento al valore normale.

Se le operazioni sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto,

se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

■ TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Il comma 1 dell'articolo 67 del nuovo Tuir disciplina ora, compiutamente, la tassazione dei redditi diversi realizzati mediante operazioni su strumenti derivati e altri contratti a termine di natura finanziaria.

Due sono le lettere (c-quater e c-quinquies) che disciplinano tali contratti; tuttavia, visto il proliferare degli strumenti finanziari derivati che nel corso degli ultimi anni hanno assunto le più svariate forme contrattuali, il nuovo Tuir ha deciso di abbandonare sul nascere la pretesa di catalogare tutte le varie fattispecie che potrebbero presentarsi, preferendo, giustamente, puntare l'attenzione su un criterio di distinzione più legato agli effetti giuridici e alle conseguenze finanziarie dei contratti stessi. In tal modo vengono ora distinte due grandi classi di strumenti finanziari: i contratti a termine che, nonostante la molteplicità degli strumenti finanziari sottostanti e delle modalità di perfezionamento, possono essere eseguiti in forma differenziale, a discrezione delle parti, e quelli che invece prevedono esclusivamente la liquidazione in denaro, non essendo ammessa alcuna altra forma di esecuzione al-

ternativa. Esempi diffusi della prima tipologia sono i future su titoli o merci, le comuni option e i contratti derivati che hanno come sottostante un altro contratto derivato. In tutti i casi la regolazione di questi contratti può avvenire mediante la cessione o l'acquisto dello strumento finanziario che è legato al derivato. I contratti che invece contemplano la sola liquidazione attraverso il pagamento di una somma sono, ad esempio, gli swap su tassi di interesse, i future o le option su indici. È evidente che in tutte queste ultime forme di contratto derivato fin dalla stipula le parti sanno che il risultato finale dell'operazione consisterà nel pagamento o nella riscossione di una somma di denaro dato che le attività coinvolte non sono autonomamente scambiabili (tassi, indici, valute, quotazioni).

Le plusvalenze imponibili per le persone fisiche derivanti dalle operazioni sui contratti derivati sono soggette all'imposta sostitutiva del 12,5% e possono essere gestite secondo i vari regimi previsti per le rendite finanziarie: regime della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito.

Quanto alla quantificazione delle stesse plusvalenze si fa riferimento alla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati.

Devono essere presi in considerazione solo gli utili e le perdite realizzati, ossia quelli che, oltre a essere stati riscossi o pagati, sono stati conseguiti o sostenuti a titolo definitivo. Si pensi ad esempio ai versamenti quotidiani che occorre effettuare nei contratti future per adeguare i margini di variazione; tali esborsi non saranno rilevanti fino alla chiusura del contratto stesso.

Particolarmente interessante è la disposizione in base alla quale se a seguito dell'esercizio dell'opzione le attività sottostanti il contratto derivato vengono cedute i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze assieme alle attività oggetto di cessione. Quanto alla competenza dei redditi in questione, i premi paga-

ti o riscossi non concorrono alla formazione del reddito nel periodo di materiale pagamento o riscossione ma in quello in cui l'opzione è stata esercitata ovvero sia scaduto il termine per il suo esercizio. Tale disposizione si giustifica dal momento che solo quando scade l'opzione l'operazione sottostante può dirsi definitivamente conclusa. Tuttavia, tale regola non si applica nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa in anticipo attraverso la stipula di un contratto uguale e contrario o nel caso in cui sia ceduta. Ciò perché, in tali circostanze, la chiusura anticipata o la cessione del derivato danno all'operazione quel carattere di definitività necessario per l'immediata imponibilità.

Quindi in caso di cessione dell'attività legata a uno strumento derivato, occorrerà valutare la plusvalenza complessiva dell'intera operazione, ponendo attenzione al momento in cui l'opzione viene esercitata. Così se detengo azioni acquistate a un valore di 100 e in un periodo di imposta vendo un'opzione a 10, con la quale offro il diritto al compratore di acquistare le mie azioni al prezzo di 110 dopo un anno (call option), al momento della cessione dell'opzione non dovrò registrare alcuna variazione imponibile. L'anno dopo, in funzione del prezzo a pronti dell'azione da me detenuta, il compratore dell'opzione deciderà se esercitare o meno il suo diritto; in particolare se il prezzo dell'azione a pronti è superiore allo strike price allora eserciterà la chiamata; nel caso contrario farà decadere l'opzione e acquisterà l'azione sul mercato. Nel primo caso in capo al soggetto che ha venduto l'opzione e che nel periodo di esercizio deve consegnare anche l'azione si determinerà una plusvalenza costituita dalla differenza tra il valore dell'opzione (10) più il valore contrattato dell'azione ceduta (strike price pari a 110) meno il costo di carico dell'azione stessa, pari, nell'esempio a 100. In definitiva si realizzerà una plusvalenza di 30. Nel caso in cui l'opzione venga lasciata scadere senza esercizio allora l'unica plusvalenza che diviene autonoma proprio per il mancato esercizio è quella determinata dal prezzo dell'opzione pari a 10. (riproduzione riservata)

Tarsu dovuta anche senza servizi

DI FABIO COZZANI

Quando il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, il tributo è ugualmente dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa. È quanto ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 19653 depositata in cancelleria il 22 dicembre 2003 in riferimento a un ricorso proposto dal comune di Vercelli. La Commissione tributaria del Piemonte aveva annullato l'avviso di accertamento nei confronti di un centro commerciale affermando che «manca nella fattispecie la premessa necessaria per l'applicazione della tassa e cioè l'effettiva fornitura del servizio», poiché ha ritenuto che il comune non abbia fornito la prova di aver reso disponibile alla società appellante un servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che fosse in grado di sopperire alle sue esigenze.

Con la sentenza, invece, la Cassazione sancisce che i comuni hanno diritto a percepire la tassa rifiuti solidi urbani anche per gli immobili dove il servizio non viene svolto. Altro motivo di cassazione della sentenza è stata l'erronea retroattività della normativa del decreto Ronchi (dlgs 22/97) in riferimento alla classificazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.